

REGOLAMENTO (UE) N. 1317/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2013

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, beflubutamid, ciclanilide, diniconazolo, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive 2,4-D, ciclanilide, florasulam, milbemectin, metolachlor e S-metolachlor i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive beflubutamid e diniconazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento.
- (2) È opportuno effettuare alcuni adeguamenti tecnici, in particolare occorre sostituire la denominazione della sostanza attiva "metolachlor e metolachlor-S" con "metolachlor e S-metolachlor".
- (3) Riguardo alla sostanza attiva 2,4-D, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata "l'Autorità", ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con

l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento ⁽²⁾. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di cocco, nocciole, noci macadamia, noci di pecan, pinoli, pistacchi, noci comuni, semi di soia e grano saraceno non erano disponibili alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non esistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello stabilito dall'Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Riguardo al beflubutamid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento ⁽³⁾. Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i germi di frumento e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti.
- (5) Riguardo alla ciclanilide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento ⁽⁴⁾. Essa ha raccomandato di aumentare

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2011;9(11):2431. [52 pagg.]

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2012;10(2):2585. [28 pagg.]

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyclanilide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2012;10(2):2568. [27 pagg.]

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

